REGOLAMENTO

dei LAVORI, SERVIZI
e FORNITURE

DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data 05.03.2007

ART. 1. - Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art.125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 « codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture » e dell' art. 113 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni, individua le tipologie di lavori, servizi e forniture per la cui esecuzione non si ricorrerà a procedure aperte o ristrette ma, al fine di snellimento dell'azione amministrativa e per motivi di semplicità, urgenza o di necessità, esclusivamente a procedure negoziate da svolgersi secondo le disposizioni dallo stesso regolamento dettate.

ART. 2. - Individuazione dei servizi e forniture da eseguirsi in economia

 L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione agli oggetti e nei limiti degli importi indicati nel presente articolo.

2. Le seguenti prestazioni di servizi e forniture di beni utili per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali possono essere affidate al sorgere della necessità e senza che sia necessario alcun atto autorizzativo con le procedure di cottimo fiduciario di cui all'art. 6 ed all'art. 7 del presente regolamento, qualora il valore delle singole ordinazioni, al netto di I.V.A., non sia superiore agli importi a fianco di ciascuno indicati e comunque inferiori ad €. 20.000,00

	art. 6	art7
forniture di cancelleria, cartoleria, litografia e fotografia;	1.000,00	20.000,00
prestazioni di copiatura e stampe tipografiche, litografia e fotografia, pubblicazioni in quotidiani, periodici e siti telematici		
di inserzioni ed avvisi;	1.000,00	20.000,00
forniture per la pulizia e disinfestazione	1.000,00	4.000,00
prestazioni per la pulizia e disinfestazione	4.000,00	20.000,00
5. forniture e prestazioni per il regolare funzionamento degli esistenti impianti di illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali comunali.	2.000,00	5.000,00
 forniture di libri, riviste, giornali periodici e raccolte dati anche su supporto informatico, utili per l'informazione professionale degli addetti agli uffici e servizi anche in abbonamento periodico 	1.000,00	20.000,00
7. forniture e prestazioni per la manutenzione degli impianti ed attrezzature esistenti destinati al funzionamento degli uffici e servizi comunali quali, a titoli esemplificativo, macchine d'ufficio per la riproduzione, mobili, arredi per gli uffici, attrezzature di qualsiasi tipo utilizzate per i servizi tecnici	6.000,00	20.000,00
 forniture di combustibili per il funzionamento dei mezzi operativi 	2.000,00	20.000,00
forniture e prestazioni per mezzi operativi	2.000,00	20.000,00
10. forniture e prestazioni per la manutenzione degli edifici comunali, per la pubblica illuminazione, cimiteriali, scolastici		
ed assistenza sociale, degli altri servizi comunali	5.000,00	20.000,00

11. forniture e prestazioni per la manutenzione ordinaria delle strade comunali necessari per assicurarne la normale percorribilità compresi la bitumatura, l'asfaltatura, le spargimento di ghiaia e pietrisco, lo spurgo di cunette condotti, la decuspugliazione di banchine, la regolazione di scarpate, la rimozione della neve, lo spargimento de materiale antigelo	10.000,00	20.000,00
12. forniture e prestazioni per il mantenimento dell'arredo urbano del	5.000,00	20.000,00
13. forniture e prestazioni per l'attuazione di corsi di formazione di perfezionamento del personale, nonché le partecipazioni de personale a corsi indetti da terzi	1.000,00	20.000,00
14. forniture e prestazioni per la dotazione della massa vestiari	2.000,00	20.000,00
15. prestazioni per accertamenti sanitari effettuati nei confronti de	2.000,00	20.000,00
forniture e prestazioni per l'organizzazione di manifestazioni i occasione di pubbliche ricorrenze, comprese quelle di interesse locale.	10.000,00	20.000,00
17. forniture e prestazioni per completare le prestazioni di u contratto in corso, ivi non previste, nelle more dell svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente pella misura strettamente necessaria	20.000,00	20.000,00
18. prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito del scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimeni delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misui strettamente necessaria.	20.000,00	20.000,00
19. forniture e prestazioni urgenti, determinata da ever oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazio di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistic	ni e o,	20.000,00

3. E' vietato l'artificioso frazionamento di lavoro e fornitura funzionalmente unitario nonché l'affidamento parziale ad una o più ditte di quota parte di unico lavoro o fornitura di importo complessivo superiore i limiti di spesa determinati dal precedente comma.

4: Il ricorso all'acquisizione in economia di prestazioni di servizi e forniture di beni è altresi consentito, previa autorizzazione della Giunta comunale, con le procedure di cottimo fiduciario di cui all'art. 8 del presente regolamento a condizione che il valore delle singole ordinazioni, al netto di I.V.A., non superi l'importo di spesa indicato dall'art. 125 − 9° comma – del decreto legislativo n. 163/2006 n. 163 di €uro 211.000,00, nelle seguenti inotesi:

 risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) forniture e prestazioni di cui al comma 2° del presente articolo il cui valore superi l'importo indicato dallo stesso;

c) servizi e provviste occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, non previsti nei precedenti commi e che per la loro natura, specialità, contenuto importo, urgenza o altra pubblica necessità, non si ritenga utile e conveniente acquisire mediante le ordinarie procedure aperte o ristrette. Per forniture di importo inferiore ai 20.000,00 €uro, la Giunta comunale potrà disporre che si proceda all'affidamento con le procedure di cui ai successivi articoli 6 o 7

ART. 3. - Individuazione dei lavori pubblici da eseguirsi in economia

1. Ai sensi dell'art. 125 - 6° comma - del decreto legislativo n. 163/2006 contratti pubblici di lavori, servizi, forniture », possono essere eseguiti " in economia le attività di manutenzione di opere pubbliche ed impianti comunali purché l'importo della spesa derivante dal singolo intervento non superi €uro 100.000,00 al netto dell'I.V.A.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano altresi applicazione per l'esecuzione dei seguenti lavori nel limite di spesa indicato dall'art. 125 - 6° comma - del decreto

legislativo n. 163/2006 di €uro 200.000,00 :

lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del predetto D. Lgs n. 163/2006;

interventi non programmabili in materia di sicurezza; b)

lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure c) di gara:

lavori necessari per la compilazione di progetti: d)

lavori da eseguirsi a carico dei contravventori alle Leggi, regolamenti ed ordinanze e) del Sindaco.

3. Le disposizioni del presente regolamento trovano altresì applicazione per l'esecuzione dei

seguenti lavori nei limiti di spesa sottoindicati:

lavori da farsi a rischio degli appaltatori in caso di inadempienza o rescissione di contratto quando vi è necessità ed urgenza di completare l'opera nel limite delle somme trattenute all'appaltatore di seguito ad inadempienze e rescissione del contratto per l'esecuzione dei lavori;

lavori per il completamento di opere di cui furono appaltate le parti principali nel limite delle somme destinate nei quadri economici dei lavori all'esecuzione dei lavori in

economia:

lavori finalizzati al miglioramento dell'opera di cui furono appaltate le parti principali e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, nei limiti delle somme resisi disponibili a seguito di ribasso d'asta e non altrimenti utilizzate, fino al massimo del 5% della somma a base d'asta

4. E' vietato l'artificioso frazionamento di lavoro funzionalmente unitario nonché l'affidamento parziale ad una o più ditte di quota parte di unico lavoro di importo complessivo superiore i

limiti di spesa determinati dal precedente comma.

ART. 4. - Modalità di esecuzione

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:

mediante amministrazione diretta di cui al successivo art. 5;

- mediante procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto di cui al successivo b)
- mediante procedura di cottimo fiduciario previa indagine di mercato di cui al c) successivo art. 7;

mediante procedura di cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque ditte d) di cui al successivo art. 8:

ART. 5. - Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono effettuati in amministrazione diretta i lavori di importo non superiore ad €uro 50.000,00 per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.

- 2. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
 - gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori
 - da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
- 3. L'esecuzione di lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile del procedimento unico nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima
- 4. I lavori vanno eseguiti:
 - a) con personale dipendente dall'Amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione:
 - b) impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso all'Amministrazione medesima o della quale la stessa se ne procuri la disponibilità con le modalità previste dal presente regolamento;
 - c) sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- 5. I fondi necessari per la realizzazione di lavori possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

ART. 6. - Esecuzione mediante affidamento diretto

- 1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario mediate affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, i seguenti lavori, servizi e provviste per i quali si renda necessario o opportuno l'affidamento ad un imprenditore:
 - a) le prestazioni di servizi e forniture di cui all'art. 2 -comma 2° del presente regolamento il cui valore delle singole ordinazioni, al netto di I.V.A., non sia superiore all'importo indicato alla prima colonna della tabella indicata dalla stessa disposizione;
 - b) i lavori per la manutenzione di opere ed impianti comunali per i quali è prevista una spesa non superiore ad €uro 30.000,00 al netto dell'I.V.A.;
 - c) lavori, prestazioni di servizi e forniture di notoria specialità per i quali si renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
 - d) acquisti di beni e servizi effettuati con utilizzo delle convenzioni definite dalla Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) i lavori per il completamento di opere di cui furono appaltate le parti principali di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 3° comma di norma affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, con i prezzi unitari previsti nel contratto per l'esecuzione dei lavori principali, o in mancanza, ai prezzi correnti di mercato.
- 2. L'affidamento potrà essere effettuato a corpo o a misura. Nel primo caso (a corpo) il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocato dalle parti alcun accertamento sulla loro misura, o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste; nel secondo (a misura) la somma prevista nel contratto può variare in più o in meno, secondo la quantità di opere eseguite rimanendo invariati, comunque, i prezzi per unità di misura.

ART. 7. - Esecuzione previa indagine di mercato

 Sono eseguiti a cottimo fiduciario preceduta da indagine di mercato da parte del responsabile del procedimento, i seguenti lavori, servizi e provviste per i quali si renda necessario o opportuno l'affidamento ad un imprenditore:

 a) le prestazioni di servizi e forniture di cui all'art. 2 -comma 2° - del presente regolamento il cui valore delle singole ordinazioni, al netto di I.V.A., sia superiore l'importo indicato nella prima colonna e pari od inferiore quello della seconda colonna, entrambe della tabella riportata dalla stessa disposizione;

i lavori per la manutenzione di opere ed impianti comunali per i quali è prevista una spesa superiore l'importo indicato dall'art. 6 - 1°comma, lett. b) - ed inferiore ad

€uro 40.000,00 al netto dell'I.V.A.;

2. Le acquisizioni di beni e servizi nonché l'affidamento di lavori verranno effettuate al migliore prezzo di mercato, rilevato da indagine effettuata mediante acquisizione di preventivi, anche sulla base di progetti o computi predisposti dall'Amministrazione, da richiedere ad almeno tre imprese.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi:

 allorquando il prezzo convenuto sia inferiore quello desumibile, per analogo bene o servizio, dalle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e valutazione di congruità;

b) per gli acquisti di beni e servizi effettuati al miglior prezzo rilevato dal "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" gestito dalla *Concessionaria servizi informatici pubblici* - CONSIP S.p.A ai sensi del DPR 101/2002 e successive

modifiche ed integrazioni, o a prezzo ulteriormente migliorativo.

4. Qualora la specialità dei lavori e delle provviste lo richieda, la contrattazione può avvenire a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18

aprile 1994, n. 573

5. L'affidamento potrà essere effettuato a corpo o a misura. Nel primo caso (a corpo) il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocato dalle parti alcun accertamento sulla loro misura, o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste; nel secondo (a misura) la somma prevista nel contratto può variare in più o in meno, secondo la quantità di opere eseguite rimanendo invariati, comunque, i prezzi per unità di misura.

ART. 8. - Esecuzione mediante ditte di fiducia ed invito pubblico

1. L'affidamento di servizi o forniture di importo pari o superiore ad €. 20.000,00, di lavori per la manutenzione di opere o di impianti di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 nonché delle altre prestazioni previste nel presente regolamento e non altrimenti disciplinate, saranno effettuate mediante cottimo fiduciario con le seguenti procedure finalizzate ad assicurare la trasparenza dell'affidamento, la parità di trattamento fra gli operatori economici, l'alternanza degli esecutori.

2. Sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale, il responsabile del procedimento curerà la predisposizione di elaborati dai quali possano desumersi le caratteristiche dei lavori. servizi e forniture da acquisire, i requisiti minimi di partecipazione nonché la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione affidataria ed il

soggetto esecutore.

3. La richiesta di presentare migliore offerta verrà inoltrata ad almeno cinque ditte da individuarsi mediante sorteggio tra quelle iscritte nell'appropriata sezione dell'elenco delle ditte di fiducia per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al successivo articolo, assicurando tuttavia la rotazione degli inviti di modo che una ditta non possa ricevere successivo invito se non dopo che le altre siano già state invitate.

4. Qualora il numero delle ditte iscritte nell'apposita sezione dell'elenco sia inferiori a quindici se trattasi di lavoro e dieci se trattasi di forniture, il responsabile del procedimento estenderà l'invito a presentare offerta alle ditte che manifesteranno il proprio interesse all'affidamento. A tal fine a cura del responsabile del procedimento verrà data pubblica notizia dell'intenzione di acquisire la fornitura di un bene o servizio o realizzare un lavoro, mediante avviso da affiggere per durata non inferiore a 15 giorni all'albo pretorio con invito a quanti interessati a comunicare, entro lo stesso temine, manifestazione di interesse all'affidamento. Della notizia ne verrà data altresì contestuale diffusione sul sito informatico SISTEMA INTEGRATO OPERE PUBBLICHE della Regione Piemonte e, qualora disponibile, su quello dell'Amministrazione comunale. La Giunta comunale, definendo i propri indirizzi, potrà disporre forme pubblicitarie integrative.

ART. 9. - Requisiti dell'affidatario

1 L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

ART. 10. - Elenco delle ditte di fiducia

- 1. E' istituito l'elenco delle imprese e delle ditte di fiducia per la ricerca del contraente per l'esecuzione delle opere pubbliche e delle prestazioni di servizi e forniture da affidare a mezzo cottimo fiduciario.
- 2. L'elenco è diviso in due parti: la prima riguardante le ditte esecutrici di lavori pubblici tenuto dall'Ufficio tecnico; la seconda concernente le ditte fornitrici di beni e servizi curato dall'Ufficio finanziario: ciascuna parte è suddivisa in sezioni in relazione alle diverse categorie di lavori, servizi e merceologiche. Le ditte saranno iscritte in una o più sezioni in relazione all'accertato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

3. Nell'elenco saranno incluse le ditte che ne facciano richiesta e per i quali sussistano e continuino a permanere le seguenti condizioni:

a) siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

b) abbiano eseguito per l'Amministrazione lavori, servizi e forniture nei tre anni solari precedenti quello di spedizione dell'invito;

- c) non abbiano omesso di partecipare, senza validi motivi, per tre volte, alle indagini di mercato cui siano stati invitati dall'Ente;
- d) non esistano nei loro confronti contestazioni di addebiti nell'esecuzione di precedenti affidamenti;
- e) non abbiano in occasioni di precedenti appalti iscritte riserve che non siano state definite con accordo bonario;
- f) non siano stati rilevati nei loro confronti comportamenti non corretti in precedenti affidamenti per essersi resi responsabili di negligenze, ritardi, inadempimenti e malafede nei rapporti con l'Ente;
- 4. L'elenco delle ditte/imprese di fiducia è comunque approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 11. - Responsabile del procedimento unico

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento unico nominato, ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti

2. In caso di mancanza, assenza o impedimento dei predetti designati dalla Giunta comunale. l'ordinazione verrà effettuata dal Segretario comunale.

ART. 12. - Provvedimento autorizzativo

- 1. L'affidamento delle prestazioni di cui al presente regolamento avviene, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo le disposizioni dettate dal presente articolo.
- 2. Le prestazioni direttamente affidate ai sensi dell'art. 6 saranno disposte per mezzo di BUONO D'ORDINE che dovrà riportare il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno gia assunto. Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del servizio finanziario ed è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 3. Per tutte le altre prestazioni diverse da quelle previste dal precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa, con apposito provvedimento denominato « ORDINATIVO DI SPESA IN ECONOMIA». che dovrà riportare i seguenti elementi:
 - a) i presupposti di fatto e/o in diritto del provvedimento;
 - b) gli estremi della delibera di prenotazione contabile della spesa che si impegna;
 - c) la specifica indicazione della disponibilità di somme nell'ambito della predetta prenotazione;
 - d) l'oggetto del lavoro o fornitura affidate;
 - e) l'individuazione della ditta affidataria;
 - f) le condizioni di affidamento
 - g) l'attestazione di copertura finanziaria apposto dal Responsabile del servizio finanziario
- 4. L'ordinativo di spesa in economia di cui al precedente articolo dovrà riportare il visto del Sindaco e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile; sarà trasmesso per conoscenza al Segretario comunale e, per trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, pubblicato all'albo pretorio per la durata di 15 giorni. I predetti provvedimenti saranno catalogati unitamente alle determinazioni dei Responsabili dei servizi di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni, ed individuati con unica progressiva numerazione in ordine cronologico.

ART. 13. - Stipula atto contrattuale

- 1. I contratti concernenti forniture e prestazioni affidate ai sensi del presente regolamento saranno stipulati in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n.2440 e dall'art.11 del Codice dei contratti:
 - a) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. In tal caso, ad intervenuta esecutività del provvedimento di ordinazione, il competente funzionario provvederà alla trasmissione alla ditta affidataria della comunicazione di cui all'art. 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
 - c) mediante scrittura privata qualora l'effettuazione della fornitura o lavoro debba avvenire secondo condizioni risultanti da apposito capitolato o foglio condizioni.
 - d) mediante forma elettronica secondo le disposizioni a riguardo vigenti.

ART. 14. -Contabilità dei lavori in economia

- 1. L'annotazione dei lavori in economia da parte del direttore dei lavori o del soggetto dallo stesso incaricato viene realizzata:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;

b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

ART. 15. - Liquidazione

 Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal responsabile del procedimento e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

- 2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
- 3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

5. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento, sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura.

ART. 16. - Ordinazione e pagamento

 Sulla base della liquidazione effettuata dal responsabile del procedimento unico, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.

Art. 17. - Maggiori spese

1. Se, durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.

2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18. - Lavori d'urgenza

 Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento unico o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 19. - Provvedimenti in casi di somma urgenza

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile dell'ufficio tecnico, può disporre, contemporaneamente la redazione del verbale di cui all'articolo 18 e la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e comunque nel limite dell'importo di 200.000,00 €uro.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
- 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo attualmente previsto all'articolo 136, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999.
- 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
- 5. Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
- 6. Nei casi in cui il sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 20. - Rinvio

- Per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento, trovano applicazione le norme per la Amministrazioni dello Stato attualmente dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n.384.
- Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21. - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.